

GPS – TRIBUNALE DI IVREA: l'algoritmo è paradossale e penalizza i soggetti con punteggio più elevato

ILLEGITTIMITA' DELLA PROCEDURA DI NOMINA DA GPS. CONTINUA L'AZIONE A TUTELA DEGLI INTERESSATI DELLA FEDERAZIONE UIL SCUOLA RUA

Questa volta è il **Tribunale di Ivrea** che, investito della questione dallo Studio Legale Naso & Partner, accoglie il ricorso e dichiara il sistema “**paradossale**” introdotto dal MIM nel conferimento degli incarichi da GPS.

Il Tribunale di Ivrea accoglie pienamente la tesi sostenuta in ricorso dall'Avvocato Domenico Naso affermando come l'interpretazione data dal Ministero all'ordinanza che regola l'attribuzione dei posti **non è conforme con i canoni di ragionevolezza e di rispetto del principio meritocratico**.

Secondo il Ministero, il combinato disposto dei commi dell'articolo 12 dell'ordinanza ministeriale renderebbe la scelta molto simile ad un **contratto aleatorio**: i candidati, laddove non scelgano tutte le sedi disponibili, saranno assegnatari di un posto di lavoro solo qualora, per ventura, si renda disponibile una delle sedi prescelte; viceversa, se nel turno di nomina in cui viene preso in considerazione il proprio posto in graduatoria non vi sia una sede per cui è stata espressa la preferenza, non solo si viene esclusi da quel turno (il che appare ragionevole) ma non si viene più chiamati, neppure in seguito. Di conseguenza, l'unico modo per essere sicuri di poter avere un posto è quello di scegliere tutte le sedi disponibili all'interno della provincia; il che, com'è evidente, equivale a non esprimere alcuna preferenza

Questo sistema, paradossalmente, penalizza proprio i soggetti con un punteggio più elevato i quali, confidando che l'alta posizione in graduatoria consenta loro una possibilità di scelta, potrebbero essere indotti ad individuare un numero più

contenuto di sedi desiderate; ma, qualora tali sedi non fossero disponibili nel momento in cui spetta a loro essere chiamati, verrebbero esclusi dall'intera procedura. Per chiarire l'esito paradossale dell'interpretazione propugnata da parte convenuta dell'ordinanza ministeriale, si immagini un soggetto collocato al primo posto in graduatoria il quale, per scelte personali assolutamente insindacabili, indichi come preferenza solo le sedi più vicine alla propria abitazione. Ebbene, costui, nonostante sia il più alto in graduatoria, qualora nessuna di queste fosse disponibile al momento del primo turno di nomina, verrebbe escluso dalla possibilità di ottenere supplenze per l'intero anno scolastico.

Accertata l'illegittimità del comportamento Ministeriale, conclude il Tribunale di Ivrea, **la ricorrente ha il diritto di vedere risarcito il danno da lei patito con l'attribuzione del punteggio che avrebbe maturato qualora fosse stata correttamente chiamata con il bollettino del 19 settembre oltre alle retribuzioni che la stessa avrebbe percepito qualora avesse ottenuto la supplenza annuale, detratte le somme guadagnate in esecuzione di diversi e ulteriori contratti di supplenza ottenuti a fronte della chiamata diretta da parte degli istituti.**

Per ulteriori informazioni:

Serafino 3282258300

Marco 3479688040

Franco 3917658533

Emidio 3917658534

Gennaro (sede di Imola) 3477775464

Gianluca (sede di Molinella) 3392855649